

VILLASERVICE spa

10 SET. 2018

Prot. n. 3041

Reg. Imp. 02077720924
Rea.160949

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in Zona Industriale SNC - c/o Centro Servizi Polifunzionale stradale 04318
09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale Euro 218.750,00 di cui Euro 218.750,00 versati

Relazione unitaria del Collegio sindacale all'assemblea degli azionisti al Bilancio al 31/12/2017

All'assemblea dei Soci della VILLASERVICE SPA.

Premessa

L'organo di controllo, nell'esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti, C.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis, C.c. (Revisione legale dei conti). Ai fini della chiarezza, la presente relazione unitaria contiene la sezione A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010 e la sezione B) Relazione sull'attività svolta ai sensi degli artt. 2429, comma 2, C.c..

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

L'organo di revisione, con la delibera di nomina, ha svolto il controllo contabile del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario dei flussi di cassa, redatto dall'organo amministrativo e da questo trasmessoci; il Bilancio è stato redatto in forma ordinaria ed è stata, quindi, predisposta la Relazione sulla Gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice civile ed il Rendiconto Finanziario ai sensi dell'art. 2425-ter. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio della società VILLASERVICE SPA chiuso al 31/12/2017 non è conforme alle norme e ai criteri che ne disciplinano la redazione; esso, pertanto, non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della società al 31/12/2017.

Elementi alla base del giudizio

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità in conformità a tali principi sono descritte nel paragrafo dedicato alla Responsabilità (del revisore) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. L'organo di revisione attesta di essere indipendente rispetto alla società in conformità ai principi di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Alla luce di quanto appena enunciato, l'organo di revisione ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Richiami di informativa ai soci, ex art. 14, comma 2, lettera d), D.L. 39/2010

Non sono da menzionare eventuali richiami di informativa, ex art. 14, comma 2, lettera d), D.Lgs. 39/2010.

Altri aspetti

Il Collegio da atto che in data 19.07.2018 il cda ha approvato una proposta transattiva relativa ai rapporti con il CIV.



Responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo per il bilancio d'esercizio

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio affinché dallo stesso ne derivi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile della società, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo, nello specifico e nei limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo è responsabile del controllo interno al fine di consentire la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali. Si da evidenza del fatto che il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità societaria di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale (csd. "going concern") e di un'adeguata informativa in materia. Difatti, l'organo amministrativo utilizza il presupposto del "going concern" nella redazione del bilancio d'esercizio salvo che non sussistano i presupposti di messa in liquidazione della società o interruzione dell'attività che non contempli alternative realmente percorribili a tali scelte.

L'organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

E' dell'organo di revisione la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo acquisito elementi probativi che riteniamo sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio;
- siamo giunti alla conclusione che, stanti le criticità relative agli accantonamenti (che verranno successivamente esposte nel dettaglio) ed in particolare alla loro iscrizione in misura inferiore a quella fissata nel Piano Economico Finanziario di cui alle note n. 4079 del 21.02.2012 e n. 1603 del 29.01.2016 della Ras - Assessorato Difesa Ambiente in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/07 del 2004, anche la continuità aziendale sarebbe strettamente connessa alle decisioni ed alle valutazioni dei soci, sia in ordine ad un intervento di ricapitalizzazione conseguente alla ipotesi sopra descritta, sia in relazione ad un piano industriale coerente con il quadro giuridico ed organizzativo della società;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; si fa presente che il progetto di bilancio era stato oggetto di una prima approvazione da parte del cda in data 22.06.2018, oltre i termini che avrebbero consentito il rispetto di quanto previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.. Con successiva delibera del 03.07.2018 il cda procedeva a revocare la precedente delibera di approvazione del 22.06.2018. Successivamente in data 28 agosto 2018 il cda ha proceduto ad approvare il progetto di bilancio oggetto della presente relazione del collegio.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale sul bilancio al 31/12/2017, che evidenzia un Patrimonio netto di € 1.809.884 ed un risultato d'esercizio pari a € 1.299.753.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, ex art. 14, comma 2, lettera e), D.L. 39/2010
 La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete all'organo amministrativo della società VILLASERVICE SPA. E' di competenza dell'organo di controllo l'espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall'art. 14, comma 2, lettera e), D.Lgs. 39/2010. A tal fine, sono state svolte le procedure indicate dal principio di revisione ISA Italia 720B emanato dal CNDFEC e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio, la Relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio d'esercizio della società VILLASERVICE SPA, chiuso al 31/12/2017.
 Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, l'attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

1) la tipologia dell'attività svolta;

2) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "planificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile affermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame e ad avviso del collegio presenta delle gravi criticità legate al rispetto dei limiti di fatturato previsti per le società in house, come precedentemente evidenziato dal collegio nell'ambito della propria attività di vigilanza;
- l'assetto organizzativo è stato oggetto di intervento da parte del cda;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" hanno subito le modifiche riportate nella nota integrativa al bilancio.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

L'organo di controllo ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Durante l'esercizio ha partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze dell'organo amministrativo.

Nel corso dell'esercizio, in base alle informazioni acquisite, abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nello specifico sono stati formulati rilievi riguardo all'esercizio 2017:

- mancato rispetto dei limiti di fatturato previsti per le società in house;

SB

- procedure relative alla selezione del personale e tirocinanti;
- iter relativo al processo decisionale e relative competenze;
- conferimento di incarichi esterni;
- affidamento di servizi esterni;
- obblighi in materia di trasparenza;
- potenziale danno derivante dalla mancata richiesta di interessi a soggetti debitori;
- applicazione tariffa relativa al recupero della frazione organica in misura inferiore a quella stabilita dal piano tariffario approvato;
- mancato adeguamento statuto ai sensi del dlgs. 175/2016.

Le suddette carenze sono state illustrate in parte in occasione della partecipazione alle riunioni degli organi sociali e nei seguenti propri verbali:
verbale del collegio sindacale del 12.08.2017, 08.09.2017, 23.10.2017, 23.10.2017, 30.10.2017, 27.11.2017, 16.02.2018, 28.03.2018, 06.04.2018, 03.05.2018, 18.05.2018, 13.06.2018, 21.06.2018, 19.07.2018.

Il collegio ha quindi valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione, esprimendo le proprie osservazioni al riguardo.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, ad avviso del collegio sindacale:

- alcune decisioni assunte dall'organo di amministrazione presentano criticità in ordine alla conformità alla legge e allo statuto sociale;
- sono state chieste le informazioni relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- sono state effettuate osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile;
- nel corso dell'attività di vigilanza, sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non è stata promossa alcuna azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2393, comma 3, c.c..
- non sono pervenuti esposti, durante l'esercizio appena concluso;
- si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

L'organo di controllo ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione del bilancio e della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Per quanto a conoscenza dell'organo di controllo, nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 l'organo amministrativo non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, comma 5 del Codice Civile.

Non sono presenti a bilancio poste valutate al *fair value* degli strumenti finanziari ex art. 2427-bis C.c., per i quali l'organo amministrativo non abbia fornito informazioni specifiche.

Non sono presenti a bilancio rivalutazioni sui beni dell'impresa, effettuate ai sensi di legge.

Dall'attività di vigilanza e controllo sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. In particolare:



Si rileva la mancata iscrizione degli accantonamenti per la "post gestione della discarica" e per il "rinnovo parti impianto" nella misura fissata dal Piano Economico Finanziario riportato nelle note n. 4079 del 21.02.2012 e n. 1603 del 29.01.2016 della Ras - Assessorato Difesa Ambiente in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/07 del 2004.

Detto Piano prevede che l'accantonamento per il "rinnovo parti impianto" debba essere calcolato utilizzando l'aliquota del 3,5% del valore dell'impianto, mentre l'accantonamento per la "post gestione discarica" è fissato in € 14,61 per tonnellata abbancata.

Applicando la modalità di calcolo di cui sopra gli accantonamenti da effettuarsi per l'esercizio 2017 risulterebbero essere pari a:

- € 1.154.201 - Accantonamento "rinnovo parti impianto"

- € 1.211.005 (14,61x82.888,76) - Accantonamento "post gestione discarica"

Si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31.12.2017 è stata iscritta esclusivamente la somma di € 329.771,60 (pari all'1% del valore dell'impianto) quale accantonamento per la discarica (che ammonterebbe ad € 1.154.201), mentre nessun accantonamento è stato effettuato per la discarica (che ammonterebbe ad € 1.211.005). Ne deriva che non sarebbero stati iscritti in bilancio accantonamenti di competenza 2017 per complessivi € 2.035.434.

Si osserva inoltre che questo Collegio aveva precedentemente espresso criticità anche in relazione agli accantonamenti effettuati per l'esercizio 2016; nel bilancio chiuso al 31.12.2016, infatti, è stata iscritta esclusivamente la somma di € 323.515,79 (pari all'1% del valore dell'impianto) quale accantonamento per il "rinnovo parti impianto" (anziché l'importo di € 1.132.305), mentre nessun accantonamento è stato effettuato per la discarica (che ammonterebbe ad € 1.031.924).

Si evidenzia che non è stato fornito alcun elemento oggettivo che consenta di superare i sopraccitati rilievi né la documentazione prodotta al collegio permette il superamento degli stessi rilievi.

In sintesi, il minor accantonamento relativo all'anno 2016 pari ad € 1.840.713 sommato al minor accantonamento relativo all'anno 2017 pari ad € 2.035.434 ammonta complessivamente ad € 3.876.147. In tale ultima ipotesi la società si collocherebbe nella fattispecie di cui all'art. 2447 c.c., con i successivi riflessi ed adempimenti necessari, atteso che il Patrimonio Netto al 31.12.2017, riportato nel bilancio approvato dal Cda, risulta essere pari ad € 1.809.884 e l'utile d'esercizio, alla medesima data, è pari ad € 1.299.753.

Conseguentemente è di tutta evidenza che anche la continuità aziendale sarebbe strettamente connessa alle decisioni ed alle valutazioni dei soci, sia in ordine ad un intervento di ricapitalizzazione conseguente alla ipotesi sopra descritta, sia in relazione ad un piano industriale coerente con il quadro giuridico ed organizzativo della società.

La posizione del collegio sulla esigenza di garantire che gli accantonamenti siano coerenti con i principi contabili ed in particolare con il principio generale di prudenza, trova supporto nella nota della Ras prot. n. 11723 del 28.05.2018, ove si esplicita che "in particolare si raccomanda al Consorzio la verifica puntuale delle somme sinora accantonate nonché di accantonare le somme necessarie a garantire le attività di competenza (copertura moduli discarica, attività di post gestione, rinnovo parti impianto) prendendo a riferimento i piani economici e finanziari sinora approvati da questo assessore nelle more della loro revisione", nonché nella nota della stessa Ras prot. n. 18275 del 05.09.2017, ove si precisa che "in assenza di richiesta di modifiche tariffarie da parte di codesti Enti, le tariffe da applicare sono quelle riportate nelle citate note n. 4079 del 21.02.2012 e n. 1603 del 29.01.2016 nonché nei citati piani economici e finanziari. Analogamente gli stessi piani economici e finanziari devono essere presi a riferimento per individuare le componenti tariffarie riscosse nei confronti dei comuni e da destinare alla copertura dei costi di produzione del servizio, dei costi di struttura, degli accantonamenti e dei costi aggiuntivi".

Dalla verifica dei crediti e dei debiti a breve indicati in bilancio emerge uno squilibrio finanziario - i crediti a breve ammontano ad € 10.413.354 mentre i debiti a breve sono pari ad € 11.209.066 - non compensato dalle disponibilità di cassa.

In relazione ai crediti/debiti è stata effettuata richiesta di circolarizzazione con conferma esterna; al riguardo si fa presente che si è avuto riscontro solo per alcune posizioni minori. Si evidenzia che tra le posizioni per le quali non è stato possibile avere riscontro dei saldi, vi sono Abbanoa Spa, Tecnocasic ed il Consorzio Industriale provinciale Medio Campidano - Villacidro, con saldi numericamente importanti.

Anche per il bilancio 2017 si rilevano criticità in ordine alle modalità di determinazione degli importi indicati nelle fatture emesse nei confronti della società Abbanoa, in quanto non troverebbero supporto in elementi di carattere oggettivo. Al riguardo permangono anche nel bilancio 2017 le criticità relative al credito esposto in bilancio, che non rappresenterebbe il valore nominale "corretto" che si avrebbe diritto ad esigere nel rispetto del principio di prudenza cui ci si deve attenere nella redazione del bilancio d'esercizio, né il relativo fondo svalutazione crediti risulta prudenzialmente costituito.

In riferimento al fondo svalutazione crediti, il collegio ribadisce che, a suo avviso, lo stesso non sarebbe stato costituito secondo corretti principi contabili e nel rispetto del principio di prudenza. I crediti v/clienti ammontano ad € 18.010.157 di cui € 9.942.272,39 nei confronti di Abbanoa Spa. Il fondo svalutazione crediti è stato quantificato in € 1.672.749,69 e gli elementi forniti non consentono di poter affermare la corretta quantificazione. Il relativo fondo ha subito accantonamenti per euro 384.825, di cui euro 300.000 relativi alle posizioni creditorie nei confronti di Abbanoa spa. Il Collegio sente di dover ribadire che, qualora il fondo venisse incrementato e pertanto diversamente quantificato, si avrebbero conseguenti riflessi sul risultato d'esercizio e sull'intera situazione patrimoniale e finanziaria della società.

La società inoltre non ha effettuato alcun accantonamento al Fondo rischi in relazione alla problematica sulla quantificazione degli accantonamenti per la "post gestione della discarica" e per il "rinnovo parti impianto", atteso che gli stessi risulterebbero essere stati iscritti in bilancio in misura inferiore a quella indicata nei piani economici e finanziari di cui alle note Ras n. 4079 del 21.02.2012 e n. 1603 del 29.1.2016 ed alle richieste del Consorzio Industriale di Villacidro.

Il compenso di € 25.000 corrisposto per il servizio di consulenza fiscale è stato ancora erroneamente indicato nella nota integrativa tra i compensi spettanti per la revisione legale.

I risultati svolti relativamente alla revisione legale del bilancio sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio
In base alla norma di comportamento n. 3.7 stabilita dall'ODCEC, l'organo di controllo è tenuto a formulare il proprio parere in ordine all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della nota integrativa e del rendiconto finanziario in quanto organo con potere propositivo sulla formazione del bilancio d'esercizio. L'organo di controllo, inoltre, ha valutato la completezza e la chiarezza della relazione sulla gestione ed ha accertato la sua rispondenza e coerenza rispetto al bilancio. In particolare, l'organo di controllo non esprime il proprio consenso all'approvazione del bilancio della società VILLASERVICE SPA chiuso al 31/12/2017 ed alla destinazione del risultato d'esercizio, così come redatto dall'organo amministrativo.

Altre comunicazioni
Nessuna

Cagliari, 07.09.2018

Il Collegio Sindacale

Presidente Collegio sindacale Antonio Begliutti

Sindaco effettivo

Nicola Cau

Sindaco effettivo

Cinzia Ucheddu